

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Regione Emilia Romagna**

Servizio Tecnico di Bacino Romagna

Sede di Ravenna

Codice Fiscale n.80062590379

=====

**Repertorio n.** \_\_\_\_\_

**del** \_\_\_\_\_

**CONTRATTO DI COTTIMO**

Per \_\_\_\_\_ l'esecuzione \_\_\_\_\_ dell'intervento:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

L'anno 2013 il giorno \_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, presso la Sede di Ravenna del Servizio suintestato tra i Signori:

Ing. Mauro Vannoni, nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 29/03/1954, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Regione Emilia-Romagna, codice fiscale 80062590379, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna, autorizzato alla stipulazione dei contratti come previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.;

e

Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa \_\_\_\_\_ p.a. con sede a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) in Via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, come attestato con certificato del \_\_\_\_\_; codice fiscale e partita IVA \_\_\_\_\_; posizione INPS \_\_\_\_\_ presso ufficio di \_\_\_\_\_, posizione INAIL \_\_\_\_\_, presso ufficio di \_\_\_\_\_, posizione Cassa Edile 3 \_\_\_\_\_ presso Ufficio di \_\_\_\_\_, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Appaltatore";

#### P R E M E S S O

- che con atto del Responsabile del Servizio n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento " \_\_\_\_\_ " codice CIG \_\_\_\_\_, codice CUP \_\_\_\_\_, per un importo dei lavori da affidare di € \_\_\_\_\_, di cui € \_\_\_\_\_ oggetto dell'offerta e € \_\_\_\_\_ per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- che per l'affidamento dei lavori di cui sopra si è ritenuto opportuno procedere mediante cottimo, ai sensi dell'art.125, 1° comma del D.Lgs.n.163/06 e del Regolamento della Regione Emilia-Romagna n.44 del 27/11/2001, previa gara informale esperita tra Imprese specializzate nel settore;

- che in seguito a gara informale del \_\_\_\_\_, il cui verbale di gara è stato redatto in data \_\_\_\_\_, i lavori sono stati affidati all'Impresa \_\_\_\_\_ per il prezzo complessivo di € \_\_\_\_\_ come di seguito specificato, in seguito all'offerta del \_\_\_\_\_ % di ribasso sul prezzo posto a base di gara;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

Essendo ora intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto, le stesse, generalizzate come in premessa, convengono e stipulano quanto segue:

Art.1

**OGGETTO DEL CONTRATTO**

1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori in premessa indicati, che possono riassumersi sommariamente in:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

così come specificato nel capitolato di cottimo. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti da questo richiamati.

Art. 2

**DOCUMENTI INTEGRATIVI DEL CONTRATTO**

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti documenti che le parti dichiarano di aver depositato agli atti del Servizio Tecnico di Bacino Romagna – Sede di Ravenna, dopo averli letti e sottoscritti in ogni facciata in segno di completa conoscenza e accettazione:

- Capitolato di Cottimo fiduciario comprensivo dell'Elenco Prezzi Unitari redatto dall'Ufficio tecnico di questo Servizio;
- Elaborati grafici;
- Piano sostitutivo di Sicurezza redatto dall'impresa cottimista;
- Piano Operativo di Sicurezza redatto a cura dell'impresa cottimista.

I predetti documenti sono da ritenersi a tutti gli effetti parti integranti e sostanziali del presente contratto per l'appalto dei lavori citati in epigrafe.

2. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto di cottimo si fa riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n.163/06 e s.m., dal D.P.R. n.207/2010 e s.m., dal capitolato generale di cui al DM LL.PP. n.145/2000 nelle parti non abrogate, dal Regolamento Regionale n.44/01.

### Art.3

#### AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. L'importo contrattuale viene fissato nella somma complessiva di € \_\_\_\_\_, di cui € \_\_\_\_\_ per lavori veri e propri più € \_\_\_\_\_ per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'I.V.A. di legge.

2. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art.53, comma 4 del D.Lgs. n.163/06, per cui i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi integrante il progetto,

con l'applicazione del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali.

3. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs. n.163/06.

4. I prezzi sono da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Non è ammessa la revisione prezzi, salvo quanto previsto dall'art.133 del D.Lgs. n.163/06.

#### Art.4

#### MODALITA' E TEMPI DI INTERVENTO

1. I lavori potranno essere consegnati, sotto le riserve di legge, dopo l'aggiudicazione definitiva e la produzione da parte dell'appaltatore dei documenti richiesti e, comunque, non oltre 45 giorni dalla approvazione del contratto da parte dei competenti organi regionali.

2. In ogni caso, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante copia della polizze assicurative previste e, ai sensi del comma 4, art. 100, D.Lgs. n. 81/08, deve mettere a disposizione copia dei piani di sicurezza di cui all'art. 131 del D.Lgs. n.163/06 e s.m. e i. accettati dalla stazione appaltante.

3. L'inizio delle attività sarà certificato dalla Direzione Lavori con la sottoscrizione tra le parti di apposito verbale di consegna lavori, redatto e disposto in conformità degli artt. 153 e seguenti del DPR 207/2010..

4. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_ ) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori medesimi.

#### Art.5

#### PENALI

1. In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori, imputabile all'impresa cottimista, si applica per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori, una penale pari all' uno per mille dell'importo netto contrattuale.
2. L'ammontare della penale sarà contabilizzato nel conto finale a debito dell'Impresa.

#### Art.6

#### ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato di cottimo agli artt. \_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
  - a) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
  - b) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
  - c) le vie di accesso al cantiere;
  - d) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. La direzione del cantiere è assunta dal Sig. \_\_\_\_\_, abilitato a dirigere i lavori secondo le caratteristiche delle opere da eseguire ed autorizzato a firmare tutti gli atti di contabilità lavori.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

#### Art.7

##### PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO

1. Ai sensi dell'art. 26-ter del D.L. n. 69/2013 convertito con modificazioni con L. n. 98/2013, in temporanea deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore, previa garanzia fidejussoria e su accertamento del responsabile del procedimento dell'effettivo inizio dei lavori, di un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale, che

sarà gradualmente recuperata con i pagamenti in acconto e a saldo. Si applicano gli artt. 124 e 140 del D.P.R. n.207/2010.

2. L'impresa ha diritto ad un unico pagamento nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/10 e s.m.;

*oppure*

2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a € \_\_\_\_\_, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010. Il pagamento della prima rata di acconto non potrà comunque essere effettuato se non dopo l'approvazione del presente contratto da parte dei competenti organi regionali.

3. La rata di saldo, nulla ostando, è pagata, sulle risultanze del conto finale, entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle opere, ai sensi dell'art.1666, 2° comma, del Codice Civile.

#### Art.8

#### PAGAMENTI PER LAVORI NON PREVISTI - NUOVI PREZZI

1. Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste, per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti nell'elenco allegato, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi a norma dell'art. 163 del D.P.R. 207/2010.

#### Art.9

#### RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto in caso di grave inadempimento da parte dell'appaltatore, con le modalità stabilite dagli artt.136 e 137 del D.Lgs. 163/06 e dall'art.9/3° del R.R.44/2001.
2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

#### Art. 10

#### ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, nonché l'articolo 36 della Legge 20 Maggio 1970, n. 300.
2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118, comma 6, del D.Lgs. n.163/06.
3. In particolare l'appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi riguardanti le comunicazioni agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. In proposito, ai sensi dell'art.118, comma 6, del D.Lgs. n.163/06, l'impresa è tenuta a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti medesimi.

#### Art.11

#### ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTIMAFIA

1. Ai sensi di quanto disposto dalla lettera e) del comma 3 dell'art.83 del D.Lgs.

06/09/2011, n. 159, non si è proceduto in relazione al soggetto appaltatore all'acquisizione di documentazione antimafia, in quanto il presente contratto non supera il valore complessivo di €150.000,00.

#### Art.12

#### DIVIETO DI SUBCONTRATTO

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Le prestazioni oggetto del presente contratto devono essere eseguite direttamente ed esclusivamente dall'aggiudicatario ad eccezione delle forniture di materiale necessario all'esecuzione dei lavori e dei noli a freddo ed a caldo.

#### Art.13

#### GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

1. La cauzione definitiva, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, pari a € \_\_\_\_\_ è stata costituita in conformità agli schemi di polizza tipo di cui al D.M. n.123/2004 aggiornati alle modifiche introdotte dall'art.113 del D.Lgs. n.163/06, mediante garanzia fidejussoria n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_.

2. In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali la stazione appaltante potrà di diritto rivalersi di propria autorità sulla cauzione costituita e l'Appaltatore sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalità che all'uopo saranno prefissate.

3. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è

automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n.163/06.

#### Art.14

#### RESPONSABILITA' VERSO TERZI E ASSICURAZIONE

1. Ai sensi dell'articolo 129, del D.Lgs. n.163/06 l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione, conforme agli schemi di polizza tipo di cui al D.M. n.123/2004, che tiene indenne la stazione appaltante per danni nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione con polizza numero \_\_\_\_\_, emessa in data \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_-Agenzia \_\_\_\_\_, per i seguenti massimali:

- per danni alle opere:

- PARTITA 1 - opere da realizzare: importo di aggiudicazione dei lavori comprensivo di I.V.A. arrotondato ai mille euro;
- PARTITA 2 - opere preesistenti: €\_\_\_\_\_;
- PARTITA 3 - demolizione e sgombero: €\_\_\_\_\_;

-per responsabilità civile verso terzi : € \_\_\_\_\_.

#### Art. 15

#### OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'impresa \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui all'art.3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente contratto.
2. L'appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
3. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.
4. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
5. L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione Contraente e la Prefettura territoriale competente.
6. L'appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi

abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

7. Con riferimento ai subcontraenti, l'appaltatore si obbliga a trasmettere alla Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.

8. L'impresa aggiudicataria assume l'impegno a dare immediata comunicazione alla regione e alla prefettura-ufficio territoriale del governo della provincia di Bologna, della notizia dell'inadempimento delle proprie eventuali controparti (subappaltatori/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

#### Art.16

#### CONTROVERSIE

1. La definizione delle controversie che insorgessero fra la stazione appaltante e l'appaltatore, saranno trattate secondo le procedure di cui all'art.240 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i.

2. In caso di mancato accordo, ai sensi del comma precedente, la competenza a conoscere le controversie derivanti dal presente contratto spetta, ai sensi dell'art.20 del C.P.C., al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

3. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

#### Art.17

##### SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sia registrabile solo in caso d'uso, trattandosi di lavori soggetti ad I.V.A., interamente a carico della stazione appaltante.

#### Art.18

##### DOMICILIO DELL'APPALTATORE

1. Per effetto del presente contratto l'Impresa elegge domicilio in Ravenna presso gli uffici comunali.

#### Art.19

##### EFFICACIA DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto si intende perfezionato con la firma delle parti contraenti e la sua stipulazione e diverrà efficace e, perciò, esecutivo, dopo l'approvazione da parte dei competenti organi regionali.

Il presente contratto unitamente agli allegati viene letto e sottoscritto in segno di accettazione.

Per il Servizio Tecnico di Bacino Romagna

Il Responsabile del Servizio

(Ing. Mauro Vannoni)

---

L'appaltatore

(\_\_\_\_\_)

---